



COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO

(Provincia di Pisa)

**REGOLAMENTO SULLE
AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE
PER GLI INTERVENTI EDILIZI
NEI CENTRI STORICI**

(approvato con Deliberazione del C.C. n. 28 del 12/03/2009)

- Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina le agevolazioni comunali a favore degli interventi edilizi nei centri storici del Comune di Montopoli in Val d'Arno.

2. In sintonia con la strategia dello sviluppo contenuta nel Piano Strutturale, il Comune di Montopoli in Val d'Arno individua nel recupero e nella valorizzazione dei centri storici un obiettivo di interesse pubblico generale. Pertanto, in complementarietà con gli investimenti pubblici, promuove gli investimenti privati sul patrimonio immobiliare.

Art. 2 – Definizione di centri storici

1. Ai fini del presente regolamento, la delimitazione dei centri storici è fissata dalle disposizioni del vigente Regolamento Urbanistico.

Art. 3 – Beneficiari

1. Sono soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente regolamento i proprietari o titolari di altro diritto sulle unità immobiliari ubicate nei centri storici, come definiti all'articolo precedente, che effettuano su di esse interventi edilizi ammissibili.

Art. 4 – Interventi ammissibili

1. Sono interventi ammissibili ad agevolazione esclusivamente gli interventi edilizi regolarmente autorizzati secondo le norme vigenti, tesi al recupero architettonico e storico, limitatamente alle facciate e alle opere di finitura esterne, mediante opere di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro o ristrutturazione.

2. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni di cui al presente regolamento gli interventi edilizi di cui al comma precedente devono assicurare:

- il rispetto dell'originario schema compositivo dei vuoti (porte, finestre, balconi, etc) e dei pieni (muratura);
- il mantenimento della partitura architettonica (fasce, cornici, ringhiere, etc.), delle parti funzionali (scale);
- l'uso dei materiali tradizionali nelle opere di sostituzione di elementi fatiscenti (integrazione del laterizio, pietra, etc.), possibilmente con recupero d'immagini di epoca anteriore.

Art. 5 – Esenzione in materia di Canone temporaneo per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. Sono esentate dal pagamento del Canone temporaneo per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, le occupazioni effettuate per l'installazione di cantieri necessari alla realizzazione degli interventi edilizi ammissibili.

2. L'esenzione di cui al comma precedente si applica fino ad un massimo di 30 giorni complessivi di occupazione e limitatamente all'area pubblica strettamente necessaria per l'installazione dei cantieri in relazione all'intervento edilizio da realizzare e comunque per una superficie non superiore a m² 20. Per il periodo successivo e per le superfici eventualmente eccedenti il Canone è dovuto nella misura prevista secondo le tariffe vigenti.

3. Le occupazioni di cui ai commi precedenti devono comunque essere preventivamente autorizzate dal Comune secondo l'ordinaria procedura. In presenza di occupazioni effettuate in mancanza o in difformità dall'autorizzazione comunale, non si applicano le esenzioni previste dal

presente regolamento con revoca fin dall'origine dell'esenzione dal Canone eventualmente già usufruita.

Art. 6 – Esenzione dal pagamento dei Diritti di segreteria

1. I pareri e le pratiche autorizzatorie o concessorie, comunque denominate, in materia edilizia necessarie alla realizzazione degli interventi ammissibili sono esenti dal pagamento dei Diritti di segreteria dovuti a favore del Comune.

Art. 7 – Accesso al credito

1. Al fine di facilitare l'accesso al credito finalizzato al finanziamento degli interventi di cui al presente regolamento, l'Amministrazione Comunale può concordare con uno o più istituti bancari condizioni generali di agevolazione per mutui o prestiti a da contrarre dai soggetti attuatori.

Art. 8 – Validità temporale del regolamento

1. Le agevolazioni previste dal presente regolamento si applicano dall'entrata in vigore fino al 31 dicembre 2010 o fino all'approvazione dei progetti particolareggiati dei borghi storici e della classificazione degli edifici di cui agli artt. 33 e 34 delle N.T.A. del Piano Strutturale se precedente.

2. E' escluso il rimborso di quanto eventualmente già versato al Comune prima della data di esecutività della delibera di approvazione del presente regolamento.

Art. 9 – Rapporto con altre norme regolamentari

1. Le norme del presente regolamento, in quanto disciplina speciale a carattere straordinario, prevalgono sulle norme previste da altri regolamenti comunali ove configgenti.

Art. 10 – Pubblicità

1. Il presente regolamento, oltre alla pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, è reso consultabile sul sito internet del Comune.

2. La Giunta Comunale provvede ad assicurarne adeguata conoscibilità.